ORDINE AVVOCATI MANTOVA

REGOLAMENTO
sulle MODALITA' di ISTITUZIONE e TENUTA dell'ELENCO dei CURATORI SPECIALI DEL MINORE e dei DIFENSORI D'UFFICIO nei procedimenti minorili

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova hanno deliberato l'istituzione dell'**Elenco dei curatori speciali/difensori dei minori in ambito civile**, dell' **Elenco dei curatori speciali dei minori in ambito penale** e dell'**Elenco dei difensori dei genitori nei procedimenti che coinvolgono un soggetto minorenne** (di seguito anche **Elenchi Curatori Speciali e Difensori**) e, ai fini della disciplina della tenuta dei predetti Elenchi, prevedono quanto segue.

art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE E DEI DIFENSORI D'UFFICIO

L'Elenco Curatori Speciali e Difensori è istituito presso ciascun Ordine degli Avvocati ed è suddiviso nella seguenti sezioni:

A) Sezione Civile - curatori speciali/difensori d'ufficio del minore avanti al Tribunale Ordinario;
B) Sezione Civile - curatori speciali/difensori d'ufficio del minore avanti al Tribunale per i minorenni;
C) Sezione Civile - difensori d'ufficio dei genitori;
D) Sezione Penale - curatori speciali del minore.

L'Elenco verrà trasmesso da ciascun COA al Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia ed al Presidente dei Tribunali Ordinari di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.

art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova:
- si impegnano a realizzare, in collaborazione con la Scuola Forense di Brescia, un Corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una specifica preparazione per lo svolgimento della funzione di curatore speciale/difensore d'ufficio del minore, di curatore speciale in ambito penale e di difensore d'ufficio dei genitori nei procedimenti che vedono coinvolto un minore;
- esamineranno le richieste di iscrizione agli Elenchi Curatori Speciali e Difensori tenendo conto dei requisiti previsti nel successivo art. 3;
- trasmetteranno annualmente agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati in possesso dei requisiti previsti al successivo art.3.

La tenuta dell'Elenco spetta ai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati che potranno delegare alla funzione due Consiglieri dell'Ordine in carica.

art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione negli Elenchi Curatori Speciali e Difensori è riservata agli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
c) aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
d) esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile comprovata dallo svolgimento di almeno dieci incarichi professionali in procedimenti minorili nel quinquennio precedente

ovvero

attestazione di frequenza di un corso di formazione -organizzato dal COA locale, dal CNF o da Associazione riconosciuta dal CNF- della durata di almeno 30 ore in diritto minorile civile e penale.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere trasmessa a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- **info@ordineavvocatibrescia.it** per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Brescia
- **info@avvocatibergamo.it** per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bergamo
- **protocollo@ordineavvocaticremona.it** per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cremona
- **info@ordineavvocatimantova.it** per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova

e deve contenere:
- richiesta di iscrizione con indicazione della Sezione o delle Sezioni a cui si chiede di essere iscritti;
- anagrafica completa del richiedente con indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo PEC;
- autocertificazione attestante lo svolgimento di almeno dieci incarichi professionali in procedimenti che coinvolgono un minorenne nei cinque anni precedenti (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento) ovvero documentazione comprovante l'avvenuta frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 30 ore in diritto minorile civile e penale;
- l'impegno al rispetto dei doveri deontologici di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua.

Art. 5 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO e CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali e Difensori deve conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno 10 (dieci) crediti formativi di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia e/o minorile oppure deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, dimostrare di aver svolto incarico di assistenza in almeno 2 (due) nuovi procedimenti che coinvolgono un soggetto minorenne.

L'avvocato iscritto che non rispetti le condizioni di cui sopra sarà cancellato dall'Elenco dei Curatori Speciali e Difensori, ma l'iscrizione potrà essere ripristinata, su richiesta dell'interessato, qualora i crediti vengano conseguiti nell'anno solare successivo.
Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, potrà disporre la cancellazione di un iscritto dall'Elenco qualora rilevi una grave violazione delle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche che sono richieste agli iscritti all'Elenco stesso.
L'avvocato iscritto sarà cancellato dall'Elenco dei Curatori Speciali e Difensori all'atto del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in sede penale ovvero di definitività di provvedimento disciplinare.
In ogni caso la cancellazione dovrà essere preceduta dalla richiesta di chiarimenti all'interessato